

## SOMMARIO

Interpretazione dell'art.65 del d.lgs. n..81/2008 sui locali interrati e seminterrati.....	2
Autoferrotranvieri – predisposizione di locali di riposo e refezione, spogliatoi ed armadi per il vestiario.....	3
Servizi igienico assistenziali.....	4

# Interpretazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati



[interpello in materia di sicurezza n.5 del 24 giugno 2015](#)



Consiglio Nazionale degli Ingegneri



[D.Lgs. n. 81/2008](#): art. 65



il d.l.vo 81/2008 prevede, all'art. 65, co 2 e 3, che, in deroga, possono essere destinati al lavoro, locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche (co 2) e comunque anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche (co 3) in assenza di emissioni di agenti nocivi, assicurando sempre idonee condizioni di aerazione meccanica e/o naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.).

L'ordine degli ingegneri ritiene che, alle condizioni suddette, vi possa essere permanenza di lavoratori in detti locali per l'intera giornata lavorativa contrattuale.



Il potere attribuito all'organo di vigilanza, dal succitato art. 65 comma 3, si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall'ordinamento all'utilizzazione dei locali sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, dalla salute e sicurezza dei lavoratori.

Ciò posto, il provvedimento di autorizzazione deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell'art. 65, il quale impone che le predette lavorazioni "non diano luogo ad emissione di agenti nocivi", presuppone il rispetto del d.l.vo n. 81/2008 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2, art. 65, d.l.vo n. 81/2008).

Sulla base di quanto sopra, si desume che nell'ambito dell'atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull'orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima."

# Autoferrotranvieri - predisposizione di locali di riposo e refezione, spogliatoi ed armadi per il vestiario.



[Interpello in materia di sicurezza n.4 del 13 marzo 2014](#)



Unione Generale del Lavoro Autoferrotranvieri



[D.P.R. 303/1956](#); [L. n. 191/1974](#); art. 3, comma 2, del [D.Lgs. n. 81/2008](#); Allegato IV, punti 1.11 e 1.12 del [D.Lgs. n. 81/2008](#)



Applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del [D.Lgs. n. 81/2008](#) per la categoria degli autoferrotranvieri.



La [L. n. 191/1974](#) riguarda la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività tipicamente industriali, attraverso disposizioni organizzative e di sicurezza interna nonché delle attività proprie dell'esercizio ferroviario e non anche le norme generali per l'igiene del lavoro, che erano disciplinate dal [D.P.R. 303/1956](#). Pertanto, preso atto che le disposizioni del [D.P.R. 303/1956](#) sono state trasposte nell'allegato IV del [D.Lgs. n. 81/2008](#), la Commissione ritiene che, in riferimento alla predisposizione di locali di riposo e refezione e degli spogliatoi e armadi per il vestiario a favore del personale autoferrotranviere, in assenza di specifiche normative, trovi integrale applicazione l'allegato IV punto 1.11 e 1.12 del [D.Lgs. n. 81/2008](#).

È inoltre opportuno osservare che le particolari esigenze, connesse nel caso di specie al trasporto ferroviario, riguardano (come la Corte di Cassazione ha ritenuto per altri settori a seguito di un'interpretazione logica delle disposizioni legislative contenute nell'art. 3 del D.Lgs. n.81/2008) problemi di organizzazione e di sicurezza interna alle strutture e non possono portare ad una sostanziale abrogazione di precise norme di legge nonché all'azzeramento o alla compressione delle garanzie che la legge riserva, senza differenza di sorta, a tutti i lavoratori ed a tutti i luoghi di lavoro nessuno escluso.

## Servizi igienico assistenziali



[Interpello in materia di sicurezza n.4 del 2 maggio 2013](#)



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro



art. 63, comma 1, del [D.Lgs. n. 81/2008](#) e ss,nn,ii; punti 1.13.1.1 e 1.13.3.1 dell'Allegato IV; punto 1.13.1.1 dell'Allegato IV



Corretta interpretazione della previsione secondo la quale nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi;



Nei casi in cui un luogo di lavoro è posto all'interno di un ambiente ben definito e circoscritto, considerando che la norma impone al Datore di Lavoro di mettere a disposizione del lavoratore i servizi igienico - assistenziali nel luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze, si ritiene che il Datore di lavoro assolvere al suo obbligo purché questi servizi, anche se non in uso esclusivo, siano fruibili dai lavoratori liberamente, facilmente e senza aggravio di costo per loro e nel rispetto delle norme igieniche.